




REGOLAMENTO

PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI SIA FRESCHI
CHE TRASFORMATI, PRODOTTI FLORICOLI,
DELLE PIANTE E DELLE SEMENTI



Approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 14/06/2010
Verbale n° 3

Art. 1

Definizione del Mercato all'Ingrosso

Il Mercato all'ingrosso è costituito dai locali, dalle aree e dalle attrezzature messe a disposizione degli operatori economici, nonché dai servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso.

Il Mercato di Cesena è sito in via Dismano n. 4001.

Per commercializzazione all'interno del mercato all'ingrosso, si intende quella effettuata dai soggetti di cui all'art.10 della L.R. 19.1.1998, n. 1.

Art. 2

Gestione del Mercato

Il Mercato, di proprietà del Comune di Cesena, è gestito dalla Società Consortile per azioni denominata "Filiera ortofrutticola Romagnola S.c.p.A.", nel prosieguo abbreviata con Società Concessionaria (S.C.) secondo le norme di cui all'art. 6 della L.R. 19.1.1998, n. 1.

L'ente gestore può dare in sub-concessione, a terzi, servizi che non ritenga di gestire direttamente con possibilità di prelazione a cooperative costituite tra gli esercenti dei servizi medesimi (art. 7 lettera c legge regionale n. 1/98).

Art. 3

Commissione di Mercato

Presso il mercato, è istituita una commissione presieduta dal Presidente della S.C. o da un suo delegato.

La commissione, nominata dal Consiglio d'Amministrazione (C.d.A.) in base alle norme statutarie, è composta dai seguenti membri:

- Un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Tre rappresentanti del movimento cooperativo;
- Tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;
- Quattro rappresentanti delle associazioni di categoria della produzione;
- Tre rappresentanti dei sub-concessionari del mercato, nominati con elezioni a cura delle "Associazioni di categoria più rappresentative";
- Un rappresentante dei grossisti acquirenti;
- Due rappresentanti dei commercianti al dettaglio;
- Un rappresentante dei commercianti ambulanti;



- Un rappresentante dei facchini;
- Un rappresentante dei lavoratori dipendenti, proposto o fatto eleggere unitariamente dai sindacati;
- Un rappresentante degli operatori all'esportazione.

La commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato tecnico presieduto dal Presidente della commissione stessa o da un suo delegato.

La commissione determinerà le competenze e norme relative alla durata in carica nonché quelle necessarie al funzionamento del comitato tecnico.

La commissione dura in carica 5 anni, i suoi membri possono essere confermati e le spese di funzionamento sono a carico della S.C.

Copie delle deliberazioni adottate dalla Commissione di mercato saranno trasmesse all'Amministrazione Comunale.

Ai lavori della commissione e del comitato tecnico possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

Art. 4

Funzionamento e compiti della commissione di mercato

La commissione di mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno cinque suoi componenti o dall'S.C.

Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno tre giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni d'urgenza da inviare con preavviso di ventiquattro ore.

Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti della commissione stessa.

I membri della commissione e del comitato tecnico che non partecipano a tre riunioni consecutive, si considerano decaduti dal loro mandato qualora entro trenta giorni non forniscano idonea giustificazione. Se nel medesimo termine l'associazione che li aveva espressi non provvede a designare un nuovo membro in sostituzione, provvede il C.d.A.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

La commissione di mercato esprime il proprio parere sui seguenti argomenti:

- sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi nonché revoca della sub-concessione secondo quanto disposto dal successivo art. 36 del presente Regolamento;



- orari e calendari delle operazioni di mercato;
- criteri per le assegnazioni dei punti di vendita;
- corrispettivi di sub-concessione dei punti vendita;
- modifiche da apportare al regolamento di mercato, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si debbono svolgere;
- istituzione di nuovi servizi di mercato;

Formule proposte :

- sul bilancio preventivo proposto dalla S.C. ;
- sulle tariffe dei servizi di mercato;
- sulle modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato, ai fini di assicurare la massima efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario.

La commissione esercita inoltre ogni altra attribuzione prevista dal presente regolamento e deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 5

Presidente del mercato

Il Presidente o un suo delegato sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi, in adempimento delle deliberazioni della S.C. e in ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento.

Nell'ambito della dotazione organica assegnata al Mercato il Vice-Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del titolare del posto.

Art. 6

Compiti

La S.C. è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 7

Personale addetto al mercato

Il Presidente e/o l'A.D. sono coadiuvati, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dalla S.C. in relazione alle effettive necessità del mercato stesso.

Art. 8

Rilevazioni statistiche e prezzi

Nei mercati debbono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti.



La rilevazione statistica delle quantità delle merci introdotte, è effettuata sulla base dei dati forniti dagli operatori. Tali dati, devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione della specie merceologica, quantità, provenienza e destinatario.

L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato dalla S.C. o delegato a terzi, mediante il metodo della rilevazione e/o dell'intervista. Il prezzo deve essere riferito alla quantità, specie, varietà e qualità dei prodotti.

La rilevazione deve basarsi sui prezzi reali praticati, riferiti al prodotto al netto di tara.

La S.C. ha la facoltà di utilizzare gli atti e documenti attinenti alle vendite per fini statistici.

I dati individuali rilevati, sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Art. 9

Servizi

La S.C. provvede direttamente o affidandoli in sub-concessione, ai seguenti servizi di mercato:

- 1) Servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- 2) Servizio di pulizia, guardiania e custodia del mercato;
- 3) Servizio di bar e ristoro;
- 4) Servizi di distribuzione di carburanti, lubrificanti e merci varie per l'agricoltura;
- 5) Servizio di cassa del mercato;
- 6) Servizio di posteggio per veicoli e automezzi;
- 7) Servizio di pubblicità;
- 8) Ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le sub-concessioni sono regolate da apposita convenzione tra la S.C. e il concessionario.

I sub-concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività. Il sub-concessionario non può cedere il servizio assunto.

Art. 10

Vigilanza igienico-sanitaria

Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria, l'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato, vengono svolti dai competenti organi.

Art. 11

Strumenti di pesatura e verifica peso

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:



- mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica peso.

La S.C., anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature.

Art. 12

Servizio di facchinaggio

Le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del mercato sono svolte direttamente dalla S.C. che può darle in sub-concessione.

Nell'ambito dei propri posteggi e magazzini, i sub-concessionari possono svolgere le operazioni di scarico e carico (con esclusione della merce già venduta) personalmente o a mezzo di propri dipendenti, coadiuvanti e familiari, ad esclusione di tutte le operazioni di carico e scarico durante l'orario notturno che sono svolte esclusivamente dalla S.C. che può darle in sub-concessione.

Per ambito del posteggio si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato.

Gli acquirenti possono effettuare il carico delle merci di loro proprietà personalmente o a mezzo di propri familiari ovvero servendosi di propri dipendenti esclusivamente nelle aree preposte.

Tutti i sub-concessionari che intendono avvalersi di personale proprio, debbono darne comunicazione agli uffici del mercato entro il 30 settembre, per permettere la determinazione del numero dei facchini necessario all'espletamento del servizio nell'anno seguente, ad esclusione di tutte le operazioni di carico e scarico durante l'orario notturno che sono svolte esclusivamente dalla S.C. che può darle in sub-concessione.

I facchini, per essere ammessi ad esercitare l'attività professionale nel mercato, debbono aver compiuto i 18 anni di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica nonché lo svolgimento della propria attività. Debbono inoltre dimostrare di aver provveduto a regolare completamente le posizioni che disciplinano tale attività.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi a seconda della tariffa approvata dalla S.C. sentita la commissione di mercato ed approvata nei modi di legge.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per il carico, lo scarico e il trasporto, devono adottare tutte le cautele del caso (coperture in caso di pioggia ecc.) onde evitare danni di qualsiasi genere alle merci trasportate, e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando richiesta.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono portare bene in vista apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 13

Corrispettivi e tariffe

I proventi della gestione debbono essere almeno commisurati alle spese necessarie al funzionamento ed alla promozione del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammodernamento, manutenzione e miglioramento dei suoi edifici e superfici.

I corrispettivi di sub-concessione dei posteggi e dei magazzini e di ogni altro locale e spazio del mercato, qualunque sia la sua destinazione, sono deliberati dalla S.C. sentito il parere della commissione di mercato.

Detti corrispettivi, salvo quanto diversamente previsto con appositi atti dalla S.C., comprendono il godimento delle attrezzature, dei parcheggi, dell'organizzazione e del funzionamento dell'intero mercato, nonché delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale preposto al mercato stesso.

Le tariffe dei servizi di mercato, così come quelli dati in sub-concessione, sono adottate con le stesse modalità dei corrispettivi di sub-concessione.

Le tariffe anzidette sono, a cura della S.C. , esposte in un luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Art. 14

Orario e calendario

L'orario e il calendario del mercato sono fissati dalla S.C., sentita la commissione di mercato, e vengono affissi all'ingresso del mercato.

L'inizio e il termine delle contrattazioni è annunciato con apposita segnalazione.

La S.C. può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni.

Può altresì modificare il calendario comunicandolo in anticipo all'utenza, dietro formale richiesta, da inoltrare almeno dieci giorni prima, sottoscritta dai rappresentanti di almeno tre delle seguenti categorie: sub-concessionari, produttori, acquirenti, facchini, dipendenti.

Art. 15

Venditori e acquirenti

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 10 della legge regionale 19 gennaio 1998 n. 1.

Il possesso dei requisiti può essere attestato mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche.



In ogni caso i produttori debbono, se richiesto, allegare annualmente il piano colturale; le associazioni e le cooperative dei produttori, l'attestazione della zona territoriale di appartenenza dei soci.

L'ammissione al mercato è autorizzata previo l'accertamento previsto dai precedenti commi, mediante il rilascio, agli operatori e ai loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente, di una tessera di riconoscimento munita di fotografia e nella quale debbono essere indicate:

- le generalità del titolare;
- il titolo di ammissione al mercato;
- il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso alla S.C. che, sentita la commissione di mercato, decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

La S.C. può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata e così pure autorizzare l'entrata anticipata di singole categorie di acquirenti.

Nell'orario e con le modalità stabilite dalla S.C. sono ammessi agli acquisti i consumatori i quali possono acquistare per colli interi o per quantitativi sfusi non inferiori a Kg. 5 fatta eccezione per le derrate particolarmente pregiate, le piante e le erbe aromatiche.

Art. 16

Responsabilità

Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, la S.C. non assume responsabilità di qualsiasi natura, per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivarne agli operatori e ai frequentatori del mercato.

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato, e comunque alla S.C.

A loro carico la S.C. può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 17

Sub-concessioni e assegnazioni

Alle sub-concessioni e/o assegnazioni possono accedere tutti gli operatori previsti alla lettera A comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 19 gennaio 1998 n. 1.

Gli interessati dovranno presentare domanda nei termini e nelle modalità prestabilite dall'ente gestore.

Le sub-concessioni hanno la durata di dieci anni, salva la possibilità di un periodo più lungo funzionale a farle terminare alla scadenza dell'anno solare.



La nomina dei sub-concessionari per la copertura del numero dei posteggi di vendita prefissati, sarà effettuata attingendo da graduatorie formulate dalla S.C. fra tutti i richiedenti, in base a criteri predefiniti, sentito il parere della commissione di mercato.

La graduatoria sarà formulata in base al punteggio attribuito ad ogni richiedente, valutando con criteri uniformi e prestabiliti:

- la capacità imprenditoriale del richiedente;
- l'entità dell'attività svolta, gli impianti di produzione, di lavorazione, di confezione e le attrezzature;
- il personale impiegato e il movimento commerciale;
- la gamma dei prodotti trattati;
- altri parametri individuati dalla S.C. che verranno esplicitati nel bando di gara.

Può essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo alle ditte sub-concessionarie già operanti nel mercato.

I posteggi che non sono stati oggetto di alcuna domanda potranno essere assegnati dalla S.C. mediante trattativa privata.

Art. 18

Termine delle sub-concessioni

Le sub-concessioni cessano:

- a) alla scadenza del periodo previsto;
- b) per la rinuncia del sub-concessionario durante il periodo di assegnazione;
- c) per il fallimento dichiarato a carico del sub-concessionario;
- d) per scioglimento della società sub-concessionaria.

Art. 19

Revoca delle sub-concessioni

La S.C. dovrà negare o revocare la sub-concessione dei magazzini e dei posteggi, a chi non può esercitare l'attività commerciale ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998.

La sub-concessione è revocata inoltre nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 2) inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla S.C. sentita la commissione di mercato.

La sub-concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- 1) accertate scorrettezze commerciali;
- 2) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 3) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;



- 4) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

La revoca è dichiarata dalla S.C. sentita la commissione di mercato, salva ogni altra azione civile e penale.

La commissione di mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 20

Assegnazione dei posteggi di vendita

Il numero dei posteggi di vendita sarà fissato dalla S.C. sentita la commissione di mercato.

Al sub-concessionario sarà assegnato il posteggio di vendita, ed eventualmente un magazzino di deposito e di lavorazione, ritenuti più rispondenti alla sua capacità imprenditoriale.

Qualora per accertata necessità di riorganizzazione del mercato, a cui non si possa provvedere altrimenti, si richieda la disponibilità di determinati posteggi, la S.C. , sentito il parere della commissione di mercato, ha la facoltà di revocare l'assegnazione riassegnando contestualmente un altro posteggio compatibilmente con la disponibilità della superficie destinata alle operazioni di vendita. Il provvedimento di revoca deve essere adottato con preavviso di almeno tre mesi.

I posteggi destinati ai produttori singoli o associati sono assegnati dalla S.C. ai richiedenti che dimostrano di appartenere a dette categorie. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso sia a carattere saltuario, privilegiando le forme associate, con le modalità di cui al precedente art. 15 - III comma.

Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, che svolgano attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte adeguata dello spazio esistente in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio totale disponibile.

Una superficie adeguata dovrà essere riservata a produttori e venditori occasionali.

Le assegnazioni sono valide per il periodo rispondente alla durata della sub-concessione e per i produttori soltanto per ciascun anno solare o parte di esso. Per questi ultimi, qualora vi sia la necessità temporanea di riorganizzazione dell'area di vendita loro destinata, la S.C. ha facoltà di revocare temporaneamente l'assegnazione, riassegnando contestualmente altro punto vendita compatibilmente con le esigenze del momento.

I corrispettivi per l'occupazione dei posteggi indicati dal comma precedente, stabiliti con le modalità indicate nell'art. 13, devono essere pagati anticipatamente.

Art. 21

Carattere delle sub-concessioni

La sub-concessione può essere rilasciata a persona fisica o persona giuridica.



Qualora la sub-concessione sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione dell'ente gestore e sempreché i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

La morte del sub-concessionario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nella sub-concessione fino alla scadenza qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Nel caso in cui il decesso comporti lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere alla S.C. di continuare nella sub-concessione fino alla scadenza.

Il decesso del sub-concessionario, come di soci delle ditte sub-concessionarie, deve essere comunicato immediatamente alla S.C.

La persona fisica sub-concessionaria, che intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che la sub-concessione sia trasferita alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda alla S.C., la quale può autorizzare il trasferimento della sub-concessione alla costituenda società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

La costituzione di società, senza la prescritta autorizzazione, determinerà la revoca della sub-concessione ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

I sub-concessionari che intendono apportare variazioni (recesso e/o immissioni di soci, variazione alla ragione sociale, ecc.) dovranno chiedere preventiva autorizzazione alla S.C..

Qualora la sub-concessione sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la voltura dell'intestazione dall'uno all'altro rappresentante, non può esservi soluzione di continuità nella gestione.

Nel caso in cui due o più ditte sub-concessionarie intendano unificare le loro attività attraverso la costituzione di società o di altre forme associative, la S.C. può sempre autorizzare la unificazione e, in relazione alle quantità commercializzate dagli interessati ed alla disponibilità di posteggi, assegnare alla nuova società o associazione due o più posteggi contigui. La nuova sub-concessione comporta la rinuncia delle singole sub-concessioni in atto nonché la nuova assunzione di tutte le responsabilità, gli impegni e la condizione prevista dal presente regolamento.

Il termine dell'accoglimento delle richieste da parte della S.C. è di 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle stesse.



Art. 22

Gestione del punto di vendita

Il punto di vendita deve essere gestito dal sub-concessionario ed è vietata ogni forma di disposizione a favore di terzi, anche parziale, ivi compreso l'affitto d'azienda.

Il sub-concessionario tuttavia, previa domanda motivata, può farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione della S.C. , da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.

Nel caso di sub-concessione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei necessari requisiti.

Con l'autorizzazione della S.C. i produttori possono farsi rappresentare dai familiari espressamente designati o da personale dipendente.

La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata da parte di personale dipendente, comporta rispettivamente la revoca della sub-concessione ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento o la sospensione prevista dal successivo art. 36 del presente regolamento.

I sub-concessionari, per i rapporti con la S.C. , debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Ogni sub-concessionario deve indicare chiaramente, sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il nome della ditta e la ragione sociale.

L'insegna di cui al comma precedente, in quanto richiesta su una superficie superiore al mezzo metro quadrato, è esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi della lett. i dell'art.17 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993.

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti debbono essere, a cura dei sub-concessionari, raccolti in appositi recipienti per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

I posteggi di vendita debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno può rimanere nei posteggi di vendita salvo speciale permesso rilasciato dalla S.C. che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dalla S.C.

E' vietato occupare in qualsiasi modo, spazi diversi da quelli in sub-concessione, salvo deroghe temporanee da concordare con la S.C.

Art. 23

Riconsegna dei posteggi

Cessata o revocata la sub-concessione, il posteggio deve essere riconsegnato alla direzione del mercato entro giorni 30 (trenta) successivi alla relativa comunicazione.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al posteggio stesso nell'esercizio della concessione.

In caso di inottemperanza, si procede allo sgombrò a cura della S.C. ed a spese degli interessati.

Art. 24

Minimi di attività

La S.C., sentita la commissione di mercato, può fissare minimi di attività annuali per i posteggi e i magazzini assegnati.

Qualora si riscontri il mancato raggiungimento del minimo fissato, la S.C., sentita la commissione di mercato, può provvedere al trasferimento del sub-concessionario interessato in uno stand di minori dimensioni e alla contestuale assegnazione dello stand resosi libero ad altro concessionario che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti soggettivi e oggettivi per la migliore utilizzazione dello stesso.

Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore non predeterminabili abbiano obiettivamente impedito o quanto meno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.

Art. 25

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche a mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione di mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano la vendita a mezzo di persone da essi designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

I sub-concessionari di posteggio possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dal successivo art.31 del presente regolamento e dal 3° e 4° comma dell'art. 10 della L.R. n. 1/98.

Art. 26

Requisiti sanitari del personale addetto al mercato

Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, debbono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 27

Operazioni di vendita

Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.

Art. 28

Vendita dei prodotti

La S.C. ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizioni che i prodotti stessi vengano rilavorati, ove possibile, per essere adeguati alle norme vigenti.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 15 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento e dai loro dipendenti.

E' proibito intromettersi nelle contrattazioni altrui.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, purché la verifica avvenga presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti agro-alimentari, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati da dette norme si applicano le disposizioni di commercializzazione vigenti.

Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere conformi alle norme di legge vigenti.

Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 36 del presente regolamento.

Art. 29

Merce in vendita

La merce esposta nei posteggi deve essere considerata merce in vendita.



Ai conferenti è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute, in qualsiasi momento dell'apertura del mercato.

Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l'indicazione del compratore.

Art. 30

Vendite all'asta

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria e qualità ed il prezzo base della merce offerta .

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

Se nessuna offerta sia presentata sul prezzo minimo di asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici ed elettronici, all'uopo installati nel mercato dall'ente gestore.

Il corrispettivo spettante all'astatore è stabilito dalla S.C., sentita la commissione di mercato.

La S.C. può, con particolare regolamentazione, istituire vendite con il sistema dell'astazione meccanica allo scopo di provvedere alle vendite dei prodotti che pervengono alla direzione da parte di produttori singoli od associati o grossisti, che ne facciano richiesta.

Art. 31

Vendite per conto

Per i commissionari e i mandatari che svolgono la loro attività in mercato è previsto un compenso e una provvigione da stabilire fra le parti secondo le norme del Codice Civile .

Le parti, d'intesa fra loro, predeterminano anche l'attribuzione delle spese relative alle operazioni di movimentazione e delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione .

I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Nel mercato la S.C. può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui al presente regolamento.

Art. 32

Certificazione per derrate non più commerciabili o deperite

Gli operatori del mercato potranno chiedere alla S.C. un accertamento al seguito del quale verrà rilasciata apposita certificazione relativamente alle merci invendute e/o che hanno subito deperimento .

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al committente per uno dei motivi di cui al presente articolo la mancata vendita.

Della esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico-sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

Art. 33

Circolazione dei veicoli

L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci sono regolati dalla S.C. con apposito provvedimento.

L'uso dei mezzi per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dalla S.C..

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dalla S.C., tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

I mezzi di trasporto degli operatori del mercato e dei privati devono sostare nell'apposito parcheggio contrassegnato.

Art. 34

Ordine interno

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a) non osservare le disposizioni emanate dalla S.C.;
- b) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- c) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- d) sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia l'ente beneficiario;
- e) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, senza autorizzazione;
- f) introdurre cani;
- g) accendere fuochi;
- h) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- i) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- l) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in mercato sono tenute ad esporre, in appositi albi predisposti dalla direzione, gli avvisi a carattere sindacale.



La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dalla S.C., sentita la commissione di mercato.

Art. 35

Provvedimenti disciplinari e amministrativi

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato e/o chiusura dei magazzini o posteggi, per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dalla S.C. con provvedimento definitivo;
- b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a 3 (tre) mesi, disposta dalla S.C. sentito il parere della commissione di mercato.
- c) revoca della sub-concessione dei magazzini e dei posteggi, disposta dalla S.C. sentito il parere della commissione di mercato.

Ad ogni violazione del regolamento di mercato, la Società concessionaria potrà comminare le sanzioni pecuniarie così come previste dall'allegato (A) che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le penali verranno applicate dalla società concessionaria previa contestazione scritta all'interessato, che potrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione. Trascorso inutilmente tale termine la sanzione si intenderà definitiva.

La società concessionaria potrà altresì ordinare il ripristino immediato delle cose e dei luoghi a cura e spese del responsabile dell'infrazione. La sanzione definitiva costituisce prova scritta ai sensi degli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile.

La sanzione pecuniaria non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari, specificamente previsti dal presente articolo.

NORME TRANSITORIE

Art. 36

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del C.d.A.

Tutte le disposizioni, circolari, ordini di servizio, contratti, convenzioni e quant'altro emessi dalla precedente gestione diretta in economia del Comune restano in vigore fino a quando non verranno emessi nuovi atti dalla S.C.

ALLEGATO (A) – SANZIONI PECUNIARIE

- occupazione in qualsiasi modo, di spazi diversi da quelli in sub-concessione (ammenda da € 100 a € 300);
- uso di mezzi per il trasporto interno non autorizzati dalla società concessionaria (ammenda da € 25 a € 100);
- inosservanza delle disposizioni emanate dalla società concessionaria (ammenda da € 100 a € 300)
- ingombro dei luoghi di passaggio e l'ostacolo della circolazione interna (ammenda da € 100 a € 300);
- tutte le azioni volte a menomare o compromettere l'ordine interno e la disciplina del mercato, nonché il regolare svolgimento delle contrattazioni (ammenda da € 100 a € 300).